FORUM

Sulla pertinenza etica della *restorative justice*. Una discussione

di Chiara Gabbolini

This article engages with Serena Meattini's recent book, Etica e Restorative Justice – Definizioni, concetti e problemi. *The text highlights the centrality of harm as a relational category oriented toward individual and community needs, thereby bringing to light accountability as a dynamic process of recognition, responsibility, and commitment to repair. By examining major critiques, including feminist objections, a conception of Restorative Justice emerges as a moral practice aimed at repairing relational fractures before and outside of legal contexts.*

Keywords: giustizia restorativa, etica, accountability, danno, relazione

Sorta nel corso degli anni Settanta sul terreno delle pratiche prima ancora che in quello teorico, la *restorative justice* (anche RJ) continua a costituire un fecondo tema di riflessione interdisciplinare, nonostante le difficoltà definitorie e i numerosi elementi che restano oggetti di dibattito[1]. In linea generale, si tratta di un approccio *incentrato sulle relazioni tra le persone coinvolte nel danno*, nato in risposta alla crisi della giustizia tradizionale di matrice retributivista, che pertanto risulta passibile di considerazione in ambito filosofico-morale e non esclusivamente giuridico. È in questa direzione che si colloca il volume *Etica e restorative justice. Definizioni, concetti e problemi*, che tenta di sottolineare la pertinenza etica di tale approccio alla giustizia, come "cambio di lenti" sul "danno" in senso morale e non solamente legale[2]. Una scelta affine a quella teorica operata dallo European Forum for Restorative Justice (EFRJ) nel quadro della definizione di linee guida e di standards di riferimento[3].

La *restorative justice* si realizza innanzitutto come una rivoluzione sul piano terminologico, causante una rottura in primo luogo semantica con la giustizia tradizionale. Le categorie con le quali leggere il fatto cambiano: come accennato si passa dal reato al danno; non si parla di vittime, ma di persone danneggiate, e neanche di criminali, ma di persone responsabili del danno. Seguendo lo sguardo di Zehr, l'autrice sottolinea che «il sistema giuridico […] si concentra su trasgressori e pene, assicurandosi che i trasgressori ricevano ciò che meritano; la RJ invece su bisogni di vittime, comunità, e autori di reato»[4]. Dunque, se la giustizia tradizionale è incentrata su ciò che le persone coinvolte nel reato si "meritano", la priorità della giustizia restorativa si focalizza sulla riparazione del danno e sull'ascolto dei bisogni che ne derivano. Il danno causa una rottura che implica un obbligo a "mettere le cose a posto", per quanto possibile, nella convinzione che il biasimo rivolto all'autore di reato non sia la soluzione appropriata al danno. Infatti esso, messo in atto a qualsiasi livello, porta all'insorgenza di nuovi bisogni, prima assenti: bisogno di riconoscimento, per chi ha subito il danno; di *accountability*, per chi lo ha commesso; e di sicurezza per la comunità di riferimento. Necessità che, in quest'ottica, si rivelano interconnesse e non contrapposte. Coloro ai quali il danno viene indirizzato necessitano innanzitutto di riconoscimento: riconoscere

1 - Cfr. F. Reggio, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, FrancoAngeli, Milano 2010.

2 - Cfr. P. Patrizi, *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Carocci, Roma 2024.

3 - European Forum for Restorative Justice, *Manuale sui valori della restorative justice e sugli standard della pratica*, Carocci, Roma 2021.

4 - H. Zehr, *The little book of Restorative Justice*, Good Books, Intercourse 2002, p. 18.

il danno causato ed assumersi la responsabilità e le conseguenze di esso, da parte di chi lo causa, è un primo passo verso la riparazione. Infatti, il riconoscimento dei danni e della natura illecita delle azioni da parte dell'autore

> rappresenta generalmente il nucleo del processo di *accountability* negli incontri RJ, in cui le vittime e i loro sostenitori vogliono vedere che le persone che le hanno danneggiate 'capiscono [*get it*]' e dimostrano un certo grado di comprensione e rimorso per le proprie azioni[5].

Ciò è in grado di apportare numerosi benefici per chi subisce il danno, tra cui «la validazione delle proprie esperienze ed emozioni, la conferma della veridicità dei propri racconti, la riduzione dell'ansia e della paura verso l'autore»[6]. Al contempo, la relazione non si esaurisce in quella duale tra chi causa il danno e chi lo subisce, ma prende in considerazione l'intera comunità di riferimento, al fine di "rimettere le cose a posto nel migliore dei modi possibili". Così dunque la comunità, la collettività intera entrano nell'evento insieme alle parti direttamente coinvolte, ribadendo l'interconnessione tra le persone nell'occasione aperta delle *conferences* e dei *circles*, in quanto «il danno è un evento che coinvolge le storie delle persone, sebbene con ruoli diversi»[7].

In questa prospettiva una precisazione preliminare si rivela fondante: considerando esclusivamente la mediazione come strumento di riparazione, il rischio è di giungere a una sorta di "sineddoche". La pratica della mediazione è richiamata sulla scorta della nota teorizzazione di Bonafé-Schmitt, per cui essa si delinea come «un processo […] con il quale un terzo neutrale tenta, mediante scambi tra le parti, di permettere a queste ultime di confrontare i loro punti di vista e di cercare, con il suo aiuto, una soluzione al conflitto che le oppone»[8]. Il mediatore «ha il ruolo di ricostruire fra le parti lo spazio comunicativo inter-soggettivo e trovare un linguaggio comune che possa condurre al superamento del conflitto»[9]. L'autrice prende le distanze dalla considerazione della mediazione come pratica di base nella RJ poiché essa risulta inapplicabile ad una pluralità di fattispecie connesse alle molteplici declinazioni pragmatiche del danno. Ciò poiché l'essenza

5 - K. Daly, *Sexual violence and victims' justice interests*, in M. Keenan (a cura di), *Sexual Violence and Restorative Justice: Legal, Social and Therapeutic Dimensions*, Routledge, London 2017, p. 1408.

6 - S. Meattini, *Etica e Restorative Justice. Definizioni, concetti e problemi*, Mimesis, Milano 2025, p. 140.

7 - *Ibid.*, p. 30.

8 - G. Mannozzi, *Giustizia riparativa* (voce), in *Annali Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano 2017, p. 480. Cfr. J.P. Bonafé-Schmitt, *La mèdiation: une justice douce*, Syros, Paris 1992.

9 - *Ibidem*.

della mediazione risiede nel fatto che essa «colloca in un medesimo piano morale le parti in causa, rispetto alle quali il mediatore assume il ruolo di figura terza, equiprossima, orientata a ristabilire l'equilibrio dialogico»[10], mentre in taluni casi la «mediazione evoca ricomposizione di relazioni non volute, non cercate. [...] Dietro a un'ingiustizia e a un danno non sempre c'è un conflitto da mediare»[11]. Alla luce di questo, la mediazione è un assetto che «in taluni casi sembra impossibile adottare e che, forse, è anche all'origine di alcune profonde resistenze verso la giustizia riparativa *tout court*, anche in questo caso indentificata con la mediazione penale e schiacciata sui suoi limiti»[12]. Il riferimento dell'autrice è da rintracciare in alcune posizioni femministe che muovono delle obiezioni al ricorso della RJ nei casi di reati di genere, nei quali emerge con forza il problema dello squilibrio di potere tra le parti implicate nella violenza. Il cosiddetto *carceral feminism* considera il paradigma retributivista «tra le principali e più auspicabili risposte ai reati di genere e alla necessità di tutela delle donne»[13]. La preferenza per il modello retributivo si fonda sull'idea che il sistema penale, con le sue garanzie procedurali, offra una tutela più adeguata rispetto a pratiche dialogiche proprie della RJ, che rischiano di esporre la vittima a ulteriori forme di pressione o vittimizzazione secondaria. In quest'ottica, la *restorative justice* viene ritenuta, in primo luogo, incapace di eludere il rischio di privatizzazione dell'illecito attraverso la mediazione legale; in secondo luogo, vi è la messa in discussione della possibilità di un reale processo di *accountability* da parte dell'autore di violenza, e, in terzo luogo, la garanzia della tutela della libertà e dell'incolumità psicologico-emotiva delle donne implicate nel processo viene ritenuta dubbia[14]. In merito a ciò viene ipotizzato che «tali critiche possano essere calzanti per la "giustizia riparativa", così come si è configurata in Italia, ma che non siano pienamente pertinenti per la "giustizia restorativa" in senso ampio»[15]. Quest'ultima recupera sul piano terminologico una scelta in materia di traduzione fatta da altri interpreti italiani[16], e su quello contenutistico mutua l'immagine proposta da Johnstone e Van Ness di «una casa a tre piani»

10 - S. Meattini, *Etica e Restorative Justice. Definizioni, concetti e problemi*, cit., p. 96.

11 - Cfr. P. Patrizi, *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, cit.; cfr. H. Zehr, *The little book of Restorative Justice*, cit.

12 - S. Meattini, *Etica e Restorative Justice. Definizioni, concetti e problemi*, cit., p. 96.

13 - *Ibid.*, p. 101, cfr. E. Bernstein, *The Sexual Politics of the "New Abolitionism*", in "Differences", 18, 2007, pp. 128-151.

14 - Cfr. L. Goodmark, *Restorative justice as feminist practice*, in "The International Journal of Restorative Justice", November 2018, pp. 372-384; pp. 373-374.

15 - S. Meattini, *Etica e Restorative Justice. Definizioni, concetti e problemi*, cit., p. 103.

16 - Cfr. B. Dighera - I. Lizzola, *Comunità territoriali e relazioni restorative*, in P. Patrizi (a cura di), La giustizia riparativa, pp. 189-204.

ciascuno dei quali caratterizzato da una concezione specifica (trasformativa, dell'incontro, riparativa) della giustizia restorativa[17]. Una casa con numerosi punti di accesso e passaggio ai differenti piani, segno che non vi è alcuna esclusione o chiusura tra le differenti concezioni, solo specificità. Le critiche femministe in questo senso sembrano indirizzate a taluni aspetti della giustizia riparativa italiana, che a dispetto del nome si caratterizza come una concezione dell'incontro, ma non alla RJ in senso lato. E dunque, lungi dal costituire un rigetto del paradigma restorativo, tali obiezioni vengono concepite come momenti di problematizzazione interna, che affermano l'esigenza di un ampliamento in senso trasformativo. In linea con una concezione della giustizia orientata non solo alla riparazione del danno, ma alla trasformazione delle condizioni sociali che lo rendono possibile, attraverso processi partecipativi e relazionali capaci di incidere tanto sul piano individuale quanto su quello collettivo. Pertanto, la restorative justice può essere concepita come un "problema" etico poiché viene pensata in quanto pratica che è necessario coltivare in primo luogo come esercizio di responsabilità e riparazione su un piano morale prima di ogni aula di tribunale.

L'ultimo capitolo è dedicato al concetto di *accountability*, centrale nella RJ. Esso viene inteso non solo in quanto «capacità di rispondere delle proprie azioni e delle conseguenze che queste hanno manifestato su altre vite e sul tessuto di relazioni nel quale esse sono inserite»[18] ma anche come «assumersi la responsabilità [*taking responsibility*] del proprio comportamento e agire [*taking action*] per riparare il danno»[19]. Tale definizione si colloca esplicitamente all'interno di un filone teorico che trova ampio consenso all'interno della *restorative justice*, che privilegia una concezione relazionale e normativa della responsabilità rispetto a una descrittiva *tout court*. In questa prospettiva, l'*accountability* si declina come dovere di risposta, come obbligo verso terzi, suscettibile di valutazione morale. Diversa, perciò, tanto dal concetto di *attributability*, che rappresenta «il "volto aretaico" della responsabilità»[20] quanto da quello di *answerability*, poiché delinea la responsabilità in termini di non-rendicontabilità. L'*accountability* si declina come capacità che esonda l'ambito della giustizia restorativa investendo l'ambito morale *tout court*, in quanto «la rendicontabilità si configura come una specifica forma di

17 - Cfr. G. Johnstone - D.W. Van Ness, *The Idea of Restorative Justice*, in Id. (a cura di), *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, Cullompton 2007.

18 - F. Reggio, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, cit., p. 130.

19 - Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, *Guide for Implementing the Balanced and Restorative Justice Model*, Washington, DC 1998, p. 9.

20 - S. Meattini, *Etica e Restorative Justice. Definizioni, concetti e problemi*, cit., p.119; cfr. G. Watson, *Two Faces of Responsibility*, in "Philosophical Topics", 24, 1996, pp. 227-248.

relazione sociale»[21], diversa dalla responsabilità legale e non riducibile ad essa. Essa risulta intrinsecamente connessa ad un insieme di pratiche sociali, in quanto porta con sé una «dimensione "processuale", dinamica [...] (una natura) relazionale implicite alla chiamata a "rendere conto", la quale presuppone l'esistenza di più soggetti»[22].

Su questa base teorica si innesta la rielaborazione propria del paradigma restorativo, nella quale, seguendo l'impostazione di Howard Zehr, l'*accountability* non si esaurisce nella sanzione, ma si declina come processo che comprende il riconoscimento del danno, l'assunzione di responsabilità e l'impegno alla riparazione. Ne emerge una concezione della responsabilità che, pur mantenendo una dimensione retrospettiva, si orienta verso il futuro, assumendo una funzione trasformativa delle relazioni. È questo il punto di vista adottato dal Dipartimento di Giustizia canadese, che configura l'*accountability* come «assistere coloro che hanno causato un danno a riconoscerlo e ad assumersi la responsabilità [*take responsibility*] per il danno e per la riparazione»[23]. Se tale concezione manca di chiarezza dal punto di vista semantico, poiché utilizza in maniera interscambiabile *accountability* e *responsibility*, essa si rivela di cruciale importanza in una prospettiva costruttiva in ambito morale, in quanto «quest'ultima (la responsabilità personale) non è solamente quella "retrospettiva", nel riferimento all'assunzione di responsabilità attraverso il riconoscimento del proprio ruolo nel danno compiuto e a cui può conseguire biasimo, ma anche "in prospettiva", nell'impegno insito alla responsabilità di riparare o, più ampiamente, "restorare" le persone e le relazioni danneggiate»[24].

L'origine del danno non è da identificare solamente per infliggere una punizione, identificando dunque la responsabilità come correlato della sanzione come vorrebbe l'ottica retributiva, ma per offrire l'opportunità di «rimettere le cose a posto»[25] come imperativo relazionale restorativo. Un duplice livello, quindi, articolato tanto sul piano del riconoscimento del danno compiuto quanto su quello dell'impegno a mettere le cose a posto.

21 - *Ibid*, p. 118.

22 - *Ibidem*.

23 - Cfr. UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, p. 6; cfr. Department of Justice Canada, *Principles and Guidelines for Restorative Justice Practice in Criminal Matters*, Ottawa 2018.

24 - S. Meattini, *Etica e Restorative Justice. Definizioni, concetti e problemi*, cit., p. 124; cfr. M. De Caro - S.F. Magni - M.S. Vaccarezza, *Le sfide dell'etica*, Mondadori, Milano 2021, pp. 34-35; cfr. S. Bonicalzi - M. De Caro, *In medio stat virtus. The Justification of Punishment between Deontology and Utilitarianism*, in "B@belonline", 10, 2023, pp. 15-24.

25 - *Ibid.*, p. 125.

Con Zehr è possibile affermare che

> l'autore deve essere "held accountable per il suo comportamento" […] in una triplice direzione: della comprensione del danno arrecato, inteso come lesione a persone e relazioni, dell'assunzione di responsabilità a partire dal riconoscimento del proprio ruolo in esso e della partecipazione proattiva alla riparazione[26].

Al centro, dunque, rimane l'alterità: assumersi la responsabilità si configura in primo luogo come impegno relazionale nei confronti dell'altro che dal danno viene annullato, per ricomporre i pezzi partendo dal riconoscimento del proprio ruolo in esso. L'alterità non si esaurisce nella vittima ma coinvolge, come anticipato, la comunità intera. A questo proposito, Zehr sottolinea che i livelli di obbligazione sono tre: vittima, comunità e autore.

> Gli autori devono essere ritenuti rendicontabili [held accountable], ma anche la società. La società deve essere rendicontabile [accountable] nei confronti delle vittime, aiutandole a identificare e soddisfare i loro bisogni. Allo stesso modo, l'intera comunità deve prestare attenzione ai bisogni degli autori, cercando non solo di punire ma di trasformare. La rendicontabilità [accountability] è multidimensionale e trasformativa[27].

Pavelka, invece, considera la *restorative justice* come una necessità di riparare la trama delle relazioni e rispondere ai bisogni di tutte le parti coinvolte in maniera costruttiva per la comunità intera piuttosto che distruttiva per l'autore del danno:

> Nel modello di giustizia penale, l'accountability si raggiunge quando il trasgressore viene punito. Nella giustizia restorativa, l'accountability si raggiunge quando il trasgressore accetta la responsabilità [responsibility] e intraprende azioni per riparare il danno. La responsabilità per il crimine è sia individuale che sociale: le vittime sono centrali nel processo di risoluzione del crimine, i trasgressori sono chiamati a fare riparazioni, e c'è particolare enfasi sulla creazione e il mantenimento del dialogo tra vittima, trasgressore e comunità[28].

L'autrice, inoltre, include nella sua riflessione l'analisi di Kathleen Daly sulle diverse forme di responsabilità[29]. Ella distingue i concetti di *vindication* e *accountability*, attribuendo alla prima la funzione di riaffermazione della giustizia attraverso la pena – intesa dunque come responsabilità passiva imposta

26 - *Ibid*, p. 130; cfr. H. Zehr, *Changing Lenses*, cit., p. 46.

27 - H. Zehr, *Changing Lenses*, cit., p.202.

28 - S. Pavelka - D. Thomas, *The Evolution of Balanced and Restorative Justice*, in "Juvenile and Family Court Journal", 70, 2019, pp. 37-48, pp. 39-40.

29 - K. Daly, *Sexual violence and victims' justice interests*, cit., p. 118.

dall'autorità – e riservando alla seconda una dimensione distinta e non riducibile alla sanzione. Essa viene infatti intesa come il processo mediante il quale l'autore del danno assume su di sé la responsabilità delle azioni commesse in maniera attiva, mettendo in atto comportamenti finalizzati alla riparazione (quali il riconoscimento e l'ammissione del torto, l'espressione di rimorso, le scuse, la partecipazione a programmi di contrasto alle dipendenze o a lavori di pubblica utilità). Tale analisi però non rimane esente da critiche e da una problematizzazione: il presupposto spesso implicito secondo cui l'autore del danno possa essere considerato un agente morale pienamente capace di rispondere delle proprie azioni viene messo in discussione. La teoria restorativa così intesa può risultare di difficile applicazioni in contesti minorili o in situazioni di disagi psico-sociali[30]. Alla luce di tale criticità, emerge la necessità di un lavoro sull'approccio restorativo che includa una riflessione più ampia sulle implicazioni ad esso collegate, volgendo lo sguardo verso quelle problematicità che diventano motivo di trasformazioni, revisioni e ampliamenti all'interno del paradigma.

In conclusione, in questa sede il tema viene considerato primariamente all'interno dell'ambito morale, a partire dal quale, solamente, è possibile promuovere una "trasformazione".

> Il perseguimento della giustizia non può che passare per la ricerca di strumenti per trasformare l'esistente, per cambiare quelle condizioni iniziali cosicché il danno non si verifichi più. Non si tratta in questo caso di trovare un finale alternativo, ma di riscrivere l'intera trama[31].

Altrimenti, per una cultura sostanzialmente retributivista risulta estremamente complesso accogliere qualsiasi tentativo di cambiamento di prospettiva sulla giustizia in sede penale[32]. È necessario perciò mutare le lenti morali sul danno *tout court*, non soltanto in ambito penale, e con la partecipazione di tutte le persone coinvolte, per poter accogliere la rivoluzione della *restorative justice*.

CHIARA GABBOLINI
Laureata in Filosofia ed etica delle relazioni presso l'Università degli Studi di Perugia
chiara.gabbolini@studenti.unipg.it

30 - S. Meattini, *Etica e Restorative Justice. Definizioni, concetti e problemi*, cit., p. 137; cfr. W. R. Wood, *The incident demands of accountability: trauma, marginalisation, and moral agency in youth restorative conferencing*, in "The International Journal of Restorative Justice", 2 (2020), pp. 178-183.

31 - G. Palomba, *La trama alternativa*, Minimum fax, Roma 2023, p. 204.

32 - Cfr. La complessa ricezione della Disciplina organica della giustizia riparativa (d.lgs. n. 150/2022).